Di seguito la Sintesi della Sentenza: Fare il Mediatore è una professione serissima e sempre di più lo sarà, Il mediatore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del D.M. n.180 del 2010, deve necessariamente possedere una serie di requisiti tra i quali: l'onorabilità, l'assenza di condanne definitive per delitti non colposi, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza e, fondamentale soprattutto se si parla (come nel caso di specie) di avvocati che esercitano anche la professione del mediatore, **non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.**

Secondo il Codice Deontologico Forense l'avvertimento è la più lieve delle sanzioni applicabili all'avvocato. Seguono la censura, la sospensione ed infine la radiazione.

Deve dunque ritenersi legittima la decisione del Tar che, analizzando il ricorso presentato da un avvocato sottoposto alla sanzione della censura, ha **confermato** la cancellazione dello stesso dall'albo dei mediatori per via della perdita dei requisiti sopra esposti.

Il Ministero, infatti, oltre a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 4 del D.M. n. 180/2012 al momento della richiesta di iscrizione effettua una **continua** attività di monitoraggio che porta, nel caso in cui vengano meno le qualità richieste dalla norma, alla **cancellazione**
dell'interessato dall'albo dei mediatori.

Secondo il Collegio, infine, le disposizioni del D.M. effettuano una corretta gradazione tra le diverse ipotesi sanzionatorie.

Infatti, nel caso in cui venga irrogata la più lieve sanzione dell'avvertimento, l'avvocato conserva le caratteristiche richieste per l'iscrizione all'albo e di conseguenza può continuare ad esercitare la sua attività di mediatore.